RIFORMA DELLE ACCADEMIE DI BELLE ARTI, DELL'ACCADEMIA NAZIONALE DI DANZA, DELL'ACCADEMIA NAZIONALE DI ARTE DRAMMATICA, DEGLI ISTITUTI SUPERIORI PER LE INDUSTRIE ARTISTICHE, DEI CONSERVATORI DI MUSICA E DEGLI ISTITUTI MUSICALI PAREGGIATI

Art. 4

Validità dei diplomi

I diplomi conseguiti presso le istituzioni di cui all'articolo 1 anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono la loro validita' ai fini dell'accesso all'insegnamento e ai corsi di specializzazione. I diplomi conseguiti al termine di corsi di didattica, compresi quelli rilasciati prima della data di entrata in vigore della presente legge, danno titolo di accesso alle scuole di specializzazione di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341. Tali diplomi, ove rilasciati prima dell'attivazione delle predette scuole, sono considerati validi per l'accesso all'insegnamento, purche' il titolare sia in possesso del diploma di scuola media superiore e del diploma di conservatorio o di accademia. Per i diplomati presso le istituzioni di cui all'articolo 1, che ne facciano richiesta entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, purche' in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado, sono istituiti appositi corsi integrativi della durata minima di un anno, al fine del conseguimento dei diplomi accademici, secondo modalita' e criteri stabiliti con i regolamenti di cui all'articolo 2, comma 7, lettera h).

Versione in vigore dal 19 gennaio 2000, non più in vigore dal 26 novembre 2002 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati
Estremi	Legge 21 dicembre 1999, n. 508
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio 2000

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riforma-delle-accademie-di-belle-arti-dell-accademia-nazionale-di/art-4-validita-dei-diplomi/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it